

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1322 del 28 settembre 2021

Legge Regionale del 22 marzo 1990 n. 21, art. 7. Varianti parziali "Strada di accesso a Malga Ra Stua" e "Ospedaletè" al Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale delle Dolomiti d'Ampezzo.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:

Con il presente atto vengono approvate le varianti parziali "Strada di accesso a Malga Ra Stua" e "Ospedaletè" al Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale delle Dolomiti d'Ampezzo.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

Con delibera del Consiglio Regionale del Veneto n. 15 del 24 febbraio 1999, ai sensi del Titolo II artt. 3-7 della L.R. n. 21 del 22 marzo 1990, Legge regionale istitutiva del Parco, è stato approvato il Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale delle Dolomiti d'Ampezzo.

Le varianti al Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale delle Dolomiti d'Ampezzo sono disciplinate dall'art. 7 della citata legge istitutiva del Parco e dalle Norme di Attuazione del Piano Ambientale all'articolo 1, paragrafo 1.5.

L'Ente Parco, con nota acquisita al protocollo regionale al n. 490415 del 14 novembre 2019, ha trasmesso alla Regione del Veneto la documentazione relativa alla richiesta di avvio dell'istruttoria per l'adozione e l'approvazione della variante parziale al Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale delle Dolomiti d'Ampezzo, denominata "Strada di accesso a Malga Ra Stua - variazione delle schede di Piano e del Regolamento per la percorribilità".

Successivamente l'Ente Parco, con nota prot. n. 0237/20-US del 4 maggio 2020, acquisita al protocollo regionale al n. 178887 del 5 maggio 2020, ha inviato un chiarimento riferito alla modifica della scheda "E" dell'allegato C al Piano Ambientale, "Elenco delle strade comprese nel Parco e nelle aree contigue", riformulando la proposta di variante, con l'aggiunta del termine "eventuale acquisizione della proprietà della strada in capo alle Regole d'Ampezzo."

L'argomento è stato trattato da parte delle Regole d'Ampezzo con deliberazione della Deputazione Regoliera del 4 settembre 2019 avente ad oggetto "Piano Ambientale del Parco: esame proposta di varianti non sostanziali in località Stuanies e Ra Stua, con delibere conseguenti", con la quale è stato deliberato di proporre alla Regione del Veneto l'adozione e l'approvazione delle varianti non sostanziali al Piano Ambientale del Parco indicate al punto c) Variante all'allegato C "Elenco delle strade comprese nel Parco e nelle aree contigue" e d) Modifica al "Regolamento per la percorribilità", previa acquisizione del parere del Comitato Tecnico Scientifico del Parco medesimo.

Il Comitato Tecnico Scientifico del Parco Naturale delle Dolomiti d'Ampezzo, ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. n. 21/1990, nella seduta svoltasi in data 11 ottobre 2019, ha espresso parere favorevole all'unanimità sulla proposta di variante.

Con nota acquisita al protocollo regionale al n. 436100 del 14 ottobre 2020, il Comune di Cortina d'Ampezzo ha trasmesso copia della Delibera n. 42 del 25 giugno 2020, avente ad oggetto "Espressione del parere di competenza su varianti del Piano Ambientale del Parco delle Dolomiti d'Ampezzo", con la quale è stato deliberato di approvare la proposta di deliberazione relativa a varianti non sostanziali, tra le quali quella relativa a "Strada di accesso a Malga Ra Stua".

La variante parziale "Strada di accesso a Malga Ra Stua" è stata quindi esaminata nella seduta per la Valutazione Tecnica Regionale del 26 febbraio 2021, nella quale il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale, incaricato della Valutazione Tecnica Regionale, nell'argomento n. 3 (**Allegato B**) ha espresso parere favorevole all'adozione della variante parziale al Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale delle Dolomiti d'Ampezzo.

Con nota acquisita al protocollo regionale al n. 136282 del 27 marzo 2020, l'Ente Parco ha inoltre trasmesso alla Regione del Veneto la documentazione relativa alla richiesta di avvio dell'istruttoria per l'adozione e l'approvazione della variante parziale al Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale delle Dolomiti d'Ampezzo, denominata "Realizzazione di uno spazio multifunzionale all'interno di un fabbricato militare in rovina in località Ospedaletè, a fini didattici ed educativi".

L'argomento è stato trattato da parte delle Regole d'Ampezzo con deliberazione della Deputazione Regoliera del 5 febbraio 2020 avente ad oggetto "Piano Ambientale del Parco: esame proposta di varianti non sostanziali in località Ospedaletè, con delibere conseguenti", con la quale è stato deliberato di "proporre alla Regione del Veneto l'adozione e l'approvazione delle seguenti varianti non sostanziali al Piano Ambientale del Parco - Variante all'allegato B "Elenco dei fabbricati".

Il Comitato Tecnico Scientifico del Parco Naturale delle Dolomiti d'Ampezzo, ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. n. 21/1990, nella seduta del 21 febbraio 2020 ha espresso parere favorevole all'unanimità su tale proposta di variante.

Con la già citata Delibera n. 42 del 25 giugno 2020 il Comune di Cortina d'Ampezzo ha deliberato di approvare la proposta di deliberazione relativa a varianti non sostanziali, tra le quali quella relativa a "Realizzazione di uno spazio multifunzionale all'interno di un fabbricato militare in rovina in località Ospedaletè".

Ad ulteriore chiarimento, le Regole d'Ampezzo, soggetto gestore dell'Ente Parco naturale Regionale delle Dolomiti d'Ampezzo, con nota prot. n. 878/20-UP, acquisita al protocollo regionale al n. 535736 del 16 dicembre 2020, hanno inviato una dichiarazione relativa allo stato legittimo dell'immobile in località "Ospedaletti" di Falzarego.

La variante parziale "Ospedaletè" è stata quindi esaminata nella seduta per la Valutazione Tecnica Regionale del 26 febbraio 2021 in cui il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale, incaricato della Valutazione Tecnica Regionale, nell'argomento n. 4 (**Allegato D**) ha espresso parere favorevole con prescrizioni all'adozione della variante parziale al Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale delle Dolomiti d'Ampezzo.

Come premesso, le varianti al Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale delle Dolomiti d'Ampezzo sono disciplinate, tra l'altro, dall'articolo 1, paragrafo 1.5 del Piano Ambientale del Parco, laddove è indicato che le varianti parziali che non incidono sui criteri informativi e sulle caratteristiche essenziali del Piano Ambientale stesso, sono approvate con provvedimento della Giunta Regionale del Veneto.

Pertanto, con D.G.R. n. 650 del 20 maggio 2021, la Giunta Regionale ha adottato preliminarmente le varianti in argomento:

- variante al Piano Ambientale "Strada di accesso a Malga Ra Stua";
- variante al Piano Ambientale "Ospedaletè".

La D.G.R. n. 650 del 20 maggio 2021 è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 71 del 28 maggio 2021.

La Legge Regionale n. 21/1990, al comma 3 dell'articolo 5 prevede le procedure in materia di deposito e presentazione delle osservazioni riferite alle varianti al Piano Ambientale presentate dal Parco Naturale Regionale delle Dolomiti d'Ampezzo.

Ai fini dell'espletamento delle predette procedure, la Direzione Turismo, Unità Organizzativa Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi, con nota prot. n. 257425 del 07 giugno 2021 ha trasmesso al Comune di Cortina d'Ampezzo copia della citata D.G.R. n. 650/2021.

Il Comune di Cortina d'Ampezzo ha provveduto al deposito/pubblicazione della D.G.R. n. 650/2021 e con nota in data 25 agosto 2021, acquisita al protocollo regionale al n. 377388 del 26 agosto 2021 ha comunicato che la predetta deliberazione e la documentazione ad essa allegata è stata depositata/pubblicata in libera visione al pubblico presso la Segreteria del Comune per trenta giorni interi e consecutivi dal 21 giugno 2021 al 21 luglio 2021 compreso e che nei successivi trenta giorni (fino al 20 agosto 2021) non sono pervenute al protocollo comunale osservazioni nei termini e osservazioni fuori termine.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge 6 dicembre 1991, n. 394;

VISTA la Legge Regionale 16 agosto 1984, n. 40;

VISTA la Legge Regionale 22 marzo 1990, n. 21;

VISTA la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11;

VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

VISTO il Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale delle Dolomiti d'Ampezzo, approvato con Delibera del Consiglio Regionale del Veneto del 24/02/1999, n. 15;

VISTA la D.G.R. n. 1066 del 17 aprile 2007;

VISTA la D.G.R. n. 1400 del 29 agosto 2017;

VISTA la D.G.R. n. 650 del 20/05/2021;

delibera

1. di approvare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente procedimento;
2. di approvare la variante al Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale delle Dolomiti d'Ampezzo "Strada di accesso a Malga Ra Stua - variazione delle schede di Piano e del Regolamento per la percorribilità" (**Allegato A**), facendo proprie le motivazioni e le conclusioni contenute nel parere n. 3 del 26 febbraio 2021, espresso dal Comitato previsto dal comma 2 all'art. 27 della Legge Regionale n. 11/2004 (**Allegato B**);
3. di approvare la variante al Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale delle Dolomiti d'Ampezzo "Ospedaletto" (**Allegato C**), facendo proprie le motivazioni e le conclusioni contenute nel parere n. 4 del 26 febbraio 2021, espresso dal Comitato previsto dal comma 2 all'art. 27 della Legge Regionale n. 11/2004 (**Allegato D**);
4. di individuare nella Direzione Turismo, Unità Organizzativa Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi la struttura responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.